



PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE N. 37 DEL 19.02.2010

OGGETTO: Rinnovo autorizzazione n. 110/IV del 21.02.2005 all'esercizio di un impianto di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non, ai sensi dell'art. 210, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

Società IN.VE.SA. di Fais Antonio & C. - s.a.s. - Comune di Domusnovas.

IL DIRIGENTE DELL'AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" e sue successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 relativa a "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali" in particolare l'art. 59 che assegna all'Amministrazione provinciale la competenza relativa al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti pericolosi e non";

RICHIAMATO l'art. 210, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;


VISTO il D.Lgs. 20 novembre 2008, n. 188 recante "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE";

RICHIAMATO l'art. 12 del D.Lgs. 20 novembre 2008, n. 188 col quale si vieta lo smaltimento in discarica o mediante incenerimento dei rifiuti delle pile e degli accumulatori industriali e per veicoli";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 24/11 del 29 luglio 2007, recante "Atto di indirizzo per l'adeguamento delle discariche esistenti o autorizzate alle indicazioni del D.Lgs. n°36/03 di recepimento della Direttiva 31/99/CE. Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti previste dal D.Lgs. n. 22/97 nonché dal D.Lgs. n°36/03";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 39/23 del 15 luglio 2008, recante "Direttive regionali in materia di prestazione e utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti. Criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie per l'esecuzione di interventi di bonifica di siti inquinati";





PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

VISTA la Determinazione N. 110/IV del 16.03.2005 rilasciata dalla RAS Assessorato della Difesa Dell'Ambiente con cui si autorizza la società IN.VE.SA. s.a.s. alla gestione di deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali per un quantitativo massimo di 350T di cui 10T di rifiuti non pericolosi;

VISTA la Determinazione N. 760/IV del 03.05.2005 rilasciata dalla RAS Assessorato della Difesa Dell'Ambiente con cui si autorizza la società IN.VE.SA. s.a.s. alla gestione di deposito preliminare (D15) e impianto di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali per un quantitativo massimo di 100T di cui 75T di rifiuti non pericolosi per i rifiuti indicati nell'allegato 1 destinati allo smaltimento, e per un quantitativo massimo di 100T di cui 75T di rifiuti non pericolosi per i rifiuti indicati nell'allegato 2 destinati al recupero;

VISTA la richiesta di rinnovo autorizzazione presentata in data 25.11.2009 dalla società IN.VE.SA. di Fais Antonio & C. s.a.s., con sede in Comune di Domusnovas, e assunta al protocollo col n. 22167 del 25.11.2009, tendente all'ottenimento del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di messa in riserva (R13) e la documentazione allegata;

VISTA la documentazione integrativa presentata volontariamente dalla società IN.VE.SA. di Fais Antonio & C. s.a.s., acquisita in data 04.02.2010 al Ns prot. n. 2455 del 04.02.2010;

VISTA la relazione istruttoria del 08.02.2010 del competente Ufficio Ambiente;

VISTO il verbale di sopralluogo dell'11.02.2010 effettuato dai tecnici della Provincia di Carbonia Iglesias;


VISTA la Ns. nota prot. n. 2654 dell'08.02.2010, con la quale l'Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias chiede chiarimenti a riguardo dei quantitativi autorizzati in precedenza dalla stessa Regione Autonoma della Sardegna;

VISTA la nota prot. n. 3828 del 18.02.2010 con la quale la Regione Autonoma della Sardegna, a seguito della Ns. nota prot. n. 2654 dell'08.02.2010 chiarisce, per mero errore, i quantitativi di rifiuti autorizzati con Determinazione n. 760/IV del 03.05.2005 alla IN.VE.SA. s.a.s., i quali corrispondono ad un quantitativo massimo di 350 tonnellate di cui 150 tonnellate di rifiuti non pericolosi;

CONSIDERATO che la società IN.VE.SA. di Fais Antonio & C. s.a.s. ha comunicato che:

- è iscritta alla C.C.I.A.A. di Cagliari con Repertorio Economico Amministrativo n. 149873;
- i Responsabili Tecnici dell'attività sono il Dott. Tullio Liggi e il P.E. Diego Fais;





PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

CONSIDERATO che il presente atto lascia impregiudicata l'adozione di ulteriori provvedimenti prescrittivi in dipendenza di successive norme e regolamenti, anche provinciali, più restrittive che dovessero intervenire;

RITENUTO di far salve eventuali autorizzazioni, prescrizioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario di competenza di altri enti;

PER QUANTO di competenza in osservanza delle leggi, in materia di gestione dei rifiuti;

DETERMINA

ART. 1 La società IN.VE.SA. di Fais Antonio & C. s.a.s., con sede in Comune di Domusnovas, è autorizzata all'esercizio di un impianto di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali, pericolosi e non, ai sensi dell'art. 210, comma 1 del D.Lgs. 152/06, per un quantitativo massimo di 350 tonnellate di cui 150 di rifiuti non pericolosi;

ART. 2 La validità dell'autorizzazione è di anni 10 (dieci) a far data dall'emissione del presente provvedimento ed è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) Nell'impianto messa in riserva potranno essere trattati solo i seguenti tipi di rifiuti CER:

- **[160601*]**: accumulatori al piombo;
- **[160602*]**: accumulatori al nickel-cadmio;
- **[160603*]**: batterie contenenti mercurio;
- **[160604]**: pile alcaline;
- **[160605*]**: altre pile ed accumulatori;
- **[200133*]**: batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenuti tali batterie;
- **[200134]**: batterie e accumulatori diversi di cui alla voce 200133;
- **[200135]**: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi;

b) Nella fase di esercizio dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- la superficie complessiva interessata all'attività è di circa 6.000 mq;

DETERMINAZIONE N. 37 DEL 19.02.2010 - Rinnovo autorizzazione n. 110/IV del 21.02.2005 all'esercizio di un impianto di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non, ai sensi dell'art. 210, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

Società IN.VE.SA. di Fais Antonio & C s.a.s. - Comune di Domusnovas.





PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

- la superficie complessiva dell'area di messa in riserva è di circa 102 mq;
 - il quantitativo di materiale destinato alla messa in riserva non dovrà superare le 350 t.
- c) Nelle operazioni di messa in riserva (R13) dovranno essere rispettate le norme di sicurezza più cautelative vigenti, comprese quelle concernenti le lavorazioni insalubri;
- d) L'impianto di gestione rifiuti deve essere dotato del sistema antincendio;
- e) Durante le fasi di movimentazione dovranno essere rispettate le norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- f) I contenitori adibiti allo stoccaggio dei rifiuti devono in ogni caso:
- essere dotati di idonea chiusura per impedire la fuoriuscita dei rifiuti contenuti;
 - accessori e dispositivo atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - possedere mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
 - collocati in aree protette dagli agenti atmosferici e comunque pavimentate;
 - possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;
- g) I contenitori o i serbatoi fissi o mobili, compresi le vasche, i bacini e tutti i settori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere contrassegnati da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti il codice C.E.R. e la tipologia del rifiuto;
- h) I recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;
- i) Dovrà provvedersi ad ispezioni periodiche dei contenitori per verificarne la tenuta; qualora dovesse riscontrarsi un deterioramento dei contenitori dovrà provvedersi all'immediato trasferimento dei rifiuti contenuti in altro recipiente di adeguate caratteristiche;
- j) L'impianto dovrà essere segnalato da appositi cartelli riportanti gli estremi dell'autorizzazione;





PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

- k) La Società IN.VE.SA di Fais Antonio & C. s.a.s. – Domusnovas è tenuta a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Provinciale ogni variazione del nominativo del Tecnico Responsabile, delle attrezzature e dei dati amministrativi trasmessi ai fini della presente autorizzazione;
- l) La società IN.VE.SA di Fais Antonio & C. s.a.s. – Domusnovas avrà l'obbligo di tenere, ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06, un registro di carico e scarico, con fogli numerati e bollati a termini di legge, su cui annotare le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
- m) La Società IN.VE.SA di Fais Antonio & C. s.a.s. – Domusnovas dovrà comunicare agli Enti competenti i dati riferiti ai rifiuti trattati nell'anno solare precedente così come previsto dalla Legge n. 70/94;
- n) È fatto altresì obbligo alla Società IN.VE.SA di Fais Antonio & C. s.a.s. – Domusnovas di acquisire gli eventuali altri pareri e autorizzazioni che si rendessero necessari per l'attività di gestione dei rifiuti;

ART.3) La presente autorizzazione è soggetta a revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata nei casi di accertate violazioni delle normative vigenti o delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

ART.4) La società IN.VE.SA di Fais Antonio & C. s.a.s. – Domusnovas è tenuta, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento, a prestare apposita garanzia finanziaria, nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 39/23 del 15.07.08.

La garanzia finanziaria dovrà essere prestata per un importo di € 150.000,00 (Euro centocinquantamila/00). In ogni caso l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione delle garanzie prestate, che deve avvenire entro il termine di 30 giorni dalla presentazione delle stesse.

Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale entro sessanta giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure nel termine di centoventi giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dall'avvenuta pubblicazione sul BURAS.

Resp.Sett./Dott. D.Cani
Resp.Proc./P.Ch.M.Mannai

Il Dirigente
Dott. Ing. Palmiro Putzulu

DETERMINAZIONE N. 37 DEL 19.02.2010 - Rinnovo autorizzazione all'esercizio di un impianto di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non, ai sensi dell'art. 210, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006 n.

Società IN.VE.SA. di Fais Antonio & C s.a.s. - Comune di Domusnovas.

